



# CITTA' DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Polizia Municipale

## DETERMINA DELLA COORDINATRICE VI SETTORE

N. 7 del 15/01/2024

---

**OGGETTO:** ACCERTAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2023. ATTO RICOGNITORIO.

---

### La Responsabile dell'Ufficio Verbali

#### PREMESSO

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (Art. 170 - comma 1 - del D.to Lgs 267 /2000);
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

**TENUTO CONTO** che tra i compiti istituzionali della Polizia Locale rientra il servizio di Polizia Stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada su strade di competenza dell'Ente i cui incassi devono essere rendicontati secondo quanto prescritto dalle vigenti normative e in base ai nuovi principi contabili;

**CONSIDERATO** che a decorrere dal 01/01/2015 è in vigore l'armonizzazione contabile di cui al DPCM 28 Dicembre 2011 e succ. mod. ed in particolare è stato introdotto il nuovo principio contabile di competenza finanziaria e che, con riferimento alle sanzioni amministrative al CdS, dispone che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al CdS...Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Fondo Crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata...)";

**CONSIDERATO** altresì che in base ai nuovi principi contabili di cui sopra si dovrà far riferimento alla data di notifica dell'atto (in quanto è la notifica che rende l'obbligazione esigibile) e non alla data di violazione;

**VISTO** il report estrapolato dal programma gestionale Visual Polcity di Opensoftware S.r.l., calcolato sulla base della data di notifica;

**VISTA** la nuova disciplina dell'articolo 202 del Codice della Strada, introdotta con il Decreto Legge 69/2013, convertito dalla Legge n. 98 del 09/08/2013 che dispone " Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento

è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. “omissis”... Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

**VISTA** la disciplina dell'art. 201 del Codice della Strada, sulle notificazioni .

**PRESO ATTO** pertanto che :

- a) il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
- b) se il trasgressore effettua il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, tale somma è ridotta del 30 per cento;
- c) il mancato pagamento entro il termine di 60 giorni, comporta in automatico l'innalzamento della sanzione pari alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo per la riscossione della somma senza che sia necessaria l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della Legge 689/1981;

**CONSIDERATO** altresì che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore quindi tutte le violazioni al codice della strada vengono accertate, contestate, notificate e pagate nei seguenti termini:

- 1) violazioni al codice della strada accertate con preavviso in assenza del trasgressore e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate prima della notifica o entro cinque giorni dalla notificazione;
- 2) violazioni al codice della strada accertate con verbale di contestazione e notificate immediatamente al trasgressore e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate entro cinque giorni dalla notificazione;
- 3) violazioni al codice della strada dal sesto giorno e entro sessanta giorni dalla notificazione devono essere pagate in misura pari al minimo fissato dalle singole norme ;
- 4) violazioni al codice della strada non pagate entro sessanta giorni dalla notificazione copia informatica per consultazione comportano l'innalzamento della sanzione alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo.

**DATO ATTO** che l'ufficio verbali normalmente, in caso di infrazione non immediatamente contestata e non pagata, effettua la notifica entro 60/70 giorni dall'accertamento.

**PRESO ATTO** che nel periodo 1 maggio – 31 agosto 2023 sono state accertate e incassate le somme che si riportano in tabella allegata alla presente determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**VISTI:** - l'art. 202 del Codice della strada; - l'art. 201 del Codice della strada; - l'art. 18 della legge 689/1981

## **PROPONE**

**DI PROCEDERE**, con il presente atto ricognitorio, all'accertamento in entrata delle somme derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. relative al periodo che va dal 1 maggio al 31 agosto 2023, sui capitoli di entrata assegnati al servizio, sia ai fini della puntuale quantificazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto dell'esercizio finanziario, sia in applicazione dei principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs.118/2011, ove si stabilisce che: “l'accertamento delle sanzioni avviene: - alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione; per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento; per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

**DI PROCEDERE** alla rendicontazione degli incassi relativi alle sanzioni al codice della strada, in ottemperanza ai nuovi principi contabili di bilancio;

**DI ACCERTARE** per il periodo 1 MAGGIO 2023 – 31 AGOSTO 2023 l'entrata da sanzioni amministrative al C.d.S. sul capitolo 1680 "Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ordinanze, norme di legge" del bilancio 2023, in corso di formazione, così come in dettaglio indicato nella tabella che qui di seguito si riassume:

Sanzioni notificate 01/05-31/08 anno 2023 minimo edittale	€ 19.519,50
Riduzioni del minimo edittale per pagamenti eseguiti prima della notifica o entro il termine di legge	€ 776,70
TOTALE accertamento (SANZIONI NOTIFICATE)	€ 18.742,80
Sanzioni pagate prima della notifica e accertate per cassa	€ 3.264,30

**DI ATTESTARE** l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi ex art.6 – bis della legge n.241/1990, come introdotto dalla Legge n.190/2012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente

La sottoscritta è a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs39/2013.

**La Responsabile dell'Ufficio Verbali**  
**Isp.C. Di P.M. Angela D'Anna**

#### **LA COORDINATRICE DEL VI SETTORE**

**VISTA** la superiore proposta;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 9 del 03/03/2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D. Lgs 18/08/2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni Enti Locali, la scrivente è stata nominata responsabile del VI° Settore;

**VISTA** la propria competenza a emanare il presente decreto ai sensi dell'art.51 L.142/90 ed ai sensi dell'art.6 della Legge 127/97, recepiti in Sicilia con L.R.23/98;

**VISTI** gli artt. 59-63-66 dello Statuto del Comune di Lentini.;

**VISTO** l' O.EE.LL. Vigente ;

**VISTI**

- gli artt. 201 e 202 del Codice della strada;
- l'art. 18 della legge 689/1981

#### **DETERMINA**

**DI APPROVARE** la superiore proposta ;

**DI PROCEDERE**, con il presente atto ricognitorio, all'accertamento in entrata delle somme derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. relative al periodo che va dal 1 maggio al 31 Agosto 2023, sui capitoli di entrata assegnati al servizio, sia ai fini della puntuale quantificazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto dell'esercizio finanziario, sia in applicazione dei principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs.118/2011, ove si stabilisce che: "l'accertamento delle sanzioni avviene: - alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la

notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione; per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento; per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario. Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa. La revisione dell'accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in sede di assestamento, contestualmente alla revisione del fondo crediti di dubbia esigibilità...";

**DI PROCEDERE** alla rendicontazione degli incassi relativi alle sanzioni al codice della strada, in ottemperanza ai nuovi principi contabili di bilancio;

**DI ACCERTARE** per il periodo 1 maggio 2023 – 31 agosto 2023 l'entrata da sanzioni amministrative al C.d.S. sul capitolo 1680 "Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ordinanze, norme di legge" del bilancio 2023, in corso di formazione, così come in dettaglio indicato nella tabella che qui di seguito si riassume:

Sanzioni notificate 01/05-31/08 anno 2023 minimo edittale	€ 19.519,50
Riduzioni del minimo edittale per pagamenti eseguiti prima della notifica o entro il termine di legge	€ 776,70
<b>TOTALE accertamento (SANZIONI NOTIFICATE)</b>	<b>€ 18.742,80</b>
Sanzioni pagate prima della notifica e accertate per cassa	€ 3.264,30

**DI ATTESTARE** l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi ex art.6 – bis della legge n.241/1990, come introdotto dalla Legge n.190/2012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

**DI ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147-bis c.1 D.Lgsv.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente procedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,

**DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art.37, c.1 lett.a) e lett. b) del D.Lgs. n.33/2013, ai fini della pubblicità della presente determinazione nell'apposita sezione del sito Internet dell'ente, Amministrazione Trasparente, sottosezione "Provvedimenti"

La Coordinatrice del VI Settore  
Comm. Isp. Sup. dott.ssa Melania Incontro

# **PARERI**

Allegato alla Determina n. 7 del 15/01/2024 della Coordinatrice del 6° Settore

Oggetto: Accertamento entrate da infrazioni al codice della strada periodo maggio/agosto 2023. Atto ricognitorio.

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, nonché ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30 riguardante il parere di regolarità tecnica e contabile, rilascia:

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario